

Legge regionale 01 febbraio 1993 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

Art. 121

Integrazione dell' articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23

1. All' articolo 2, terzo comma, della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, dopo le parole << nel decreto di concessione >> sono aggiunte le parole << e nei limiti dell' importo delle provvidenze concesse >>.

2. La modifica di cui al comma 1 si applica alle provvidenze concesse dopo l' entrata in vigore della presente legge.